

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps

4 Maggio 2010

Con la circolare n. 60/10, di cui si allega copia, l'Inps ha riepilogato gli aspetti principali relativi al nuovo sistema di trasmissione della certificazione di malattia.

La nota, dopo una breve premessa in merito all'evoluzione normativa della nuova procedura di trasmissione on line, evidenzia alcuni aspetti relativi alle specifiche competenze di pertinenza del medico curante, del datore di lavoro e del lavoratore.

Per ciò che attiene i datori di lavoro l'Inps, previa autorizzazione e rilascio di un codice PIN, mette a loro disposizione le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo direttamente al portale dell'Istituto.

Ai fini dell'abilitazione per l'accesso al sistema informatico, i datori di lavoro devono presentare presso una delle Sedi Inps il modulo di richiesta compilato e sottoscritto, contenente l'elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il PIN per la consultazione degli attestati di malattia, oppure presentare il modulo di richiesta individuale compilato e firmato da ogni dipendente, unitamente alla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di cessazione dell'attività, sospensione o trasferimento dell'interessato, l'azienda è tenuta a comunicarlo alla sede Inps che provvederà, con effetto immediato, a cessare l'abilitazione del codice PIN.

Per quelle aziende che, invece, si trovino già in possesso di un codice PIN, si dovrà procedere solo ad aggiungere l'autorizzazione al servizio "Consultazione attestati di malattia" mediante la funzione "Modifica autorizzazioni ai servizi", senza pertanto richiederne uno nuovo.

L'Istituto, infine, chiarisce che è previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità al medico curante di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia secondo le modalità vigenti e che, nelle more di decisioni da concordarsi con le parti interessate, i consulenti del lavoro sono esclusi dalla concessione di tale servizio.

[2763-Circolare Inps n. 60-10.pdf](#)[Apri](#)